# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2235

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FANTINATI, BARBANTI, RUOCCO**

Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo e disciplina della transazione fiscale

*Presentata il 27 marzo 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In un periodo di crisi economica il legislatore è più volte intervenuto per favorire il superamento della crisi d'impresa, in special modo semplificando e incentivando la procedura concorsuale del concordato preventivo, disciplinata dall'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la cosiddetta « legge fallimentare ». In particolare, con il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, in vigore dal 1° gennaio 2008, è stato inserito all'articolo 160 il vigente secondo comma, che consente all'imprenditore in crisi di presentare una proposta di concordato preventivo che non soddisfi integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché il piano concordatario ne preveda la soddisfazione « in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (...) ». La norma precisa che il valore dei beni deve essere indicato nella relazione giurata di un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili.

Che lo scopo di tale norma fosse quello di incentivare l'accesso alla procedura del concordato preventivo lo si evince chiaramente dalla relazione al decreto legislativo n. 169 del 2007 della Commissione parlamentare incaricata della riforma: « il comma secondo reca modifiche all'articolo 160 della legge fallimentare. La normativa

precedentemente in vigore non consentiva in sede di concordato, ed a differenza di quanto poteva accadere nell'ambito di un concordato fallimentare, di offrire un pagamento in percentuale ai creditori privilegiati, neppure con riferimento a quella parte del loro credito destinata a rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo al presumibile valore di realizzo dei beni sui quali il privilegio cade.

Si è quindi voluto, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità di disciplina rispetto al concordato fallimentare, prevedere che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, sempreché la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei bei sui quali il privilegio cade.

In accoglimento dell'osservazione della Camera, si precisa, analogamente a quanto già previsto dal concordato fallimentare, che il debitore ha la possibilità di offrire un pagamento in percentuale non solo ai creditori muniti di privilegio speciale, nella parte in cui il credito sia incapiente, ma anche a quelli muniti di un privilegio generale, sempre nella misura in cui tale credito non risulti capiente ».

In sintesi, è consentita la cosiddetta « falcidia » dei creditori privilegiati solo quando la proposta concordataria preveda un trattamento migliore in favore degli stessi rispetto a quanto potrebbero ottenere in caso di liquidazione dell'attivo concordatario a valore di mercato.

A tale proposito potrebbero sorgere problemi, non tanto per i creditori assistiti da privilegio speciale che devono essere soddisfatti solo fino alla concorrenza del valore del singolo bene su cui insiste il loro privilegio, quanto per i creditori muniti di privilegio generale, che grava su tutte le voci dell'attivo disponibile e che quindi deve essere destinato a garantire il soddisfacimento dei suddetti crediti fino alla concorrenza del valore complessivo dei beni sociali. Il concordato preventivo, infatti, richiede, ai sensi del primo comma dell'articolo 160 della legge fallimentare, la soddisfazione in misura minima anche dei creditori chirografari, che in caso di liquidazione resterebbero integralmente insoddisfatti.

La falcidia dei creditori assistiti da privilegio generale, pertanto, sarà possibile solamente quando la proposta di concordato sia assistita da una garanzia o da un apporto esterno che permetta il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura superiore a quello ricavabile dalla liquidazione, nonché il soddisfacimento parziale (anche in misura minima) dei creditori chirografari.

L'applicazione dell'articolo 160, secondo comma, ha, però, incontrato nella pratica non pochi problemi di coordinamento con il successivo articolo 182-*ter* che disciplina l'istituto della transazione fiscale. Tale norma dispone che « con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento ».

I problemi sorgono in ragione del grado di privilegio di cui godono i crediti erariali, inferiore a molti altri, tra i quali, a titolo esemplificativo, i crediti da lavoro dipendente, e dalla valenza di norma sostanziale e non processuale che la Suprema Corte ha dato al suddetto articolo 182-*ter*. In altre parole, la Corte di cassazione, con due sentenze gemelle, la n. 22931 e la numero 2932 del 2011, ha decretato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le ritenute non possono essere assoggettate a falcidia in nessun caso, a prescindere dall'utilizzo dello strumento della transazione fiscale.

Sostiene la Suprema Corte « che non avrebbe alcuna giustificazione logica e che quindi non sia credibile che il legislatore abbia inteso lasciare alla scelta discrezionale del debitore assoggettarsi all'onere dell'integrale pagamento dell'IVA, imposta armonizzata a livello comunitario sulla cui gestione, si ribadisce, gli Stati non sono esenti da vincoli, optando per la transazione fiscale oppure avvalersi della possibilità di proporne un pagamento parziale decidendo per il concordato senza tran-

sazione e quindi rimanendo vincolato solo all'obbligo di pagare integralmente il debito nei limiti del valore e dei beni sui quali grava la garanzia, peraltro spesso insussistenti come nel caso di imposta gravante sul valore della prestazione di servizi ».

Nonostante tale orientamento della Corte di Cassazione, molti tribunali di merito, con sentenze anche recenti (sentenza del tribunale di Busto Arsizio del 4 ottobre 2013) hanno optato per la differente soluzione della tangibilità del credito erariale, ammettendo domande di concordato con falcidia dell'erario.

In sintesi, i giudici hanno ritenuto che l'intenzione del legislatore era quella di limitare l'intangibilità dell'imposta dovuta al solo caso di transazione fiscale e che gli obblighi europei gravanti sullo Stato non sono tali da vietare qualsiasi rinuncia all'accertamento e alla verifica, ma solo quelle generali e indiscriminate.

D'altra parte è la stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella sentenza 29 marzo 2012, C – 500/10, che sostiene: « Nell'ambito del sistema comune dell'IVA, gli Stati Membri sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi e beneficiano, a tale riguardo, di una certa libertà in relazione, segnatamente al modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione. Tale libertà, tuttavia, è limitata dall'obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione (...) ».

La sentenza citata riguardava l'applicabilità dell'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, che sanciva il passaggio in giudicato delle decisioni relative a controversie tributarie pendenti da oltre dieci anni che vedevano l'amministrazione finanziaria soccombente nei primi due gradi di giudizio. La Corte proseguiva sostenendo che « tale misura, inoltre, per il suo carattere puntuale e limitato, dovuto ai presupposti della sua applicazione, non crea significative differenze nel modo in cui sono trattati i soggetti d'imposta nel loro insieme e, pertanto, non pregiudica il principio di neutralità fiscale ».

Sulla base di questo ragionamento ed evidenziando come, non ammettendo la falcidia dei crediti erariali in caso di concordato preventivo con apporto di nuova finanza, l'erario presumibilmente perderebbe la possibilità di incassare almeno una parte del proprio credito, il tribunale di Verona, in data 5 aprile 2013, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 160 e 182-*ter* della legge fallimentare, come interpretati dalla Corte di Cassazione nelle sentenze citate, per contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente alla Pubblica Amministrazione di valutare in concreto la convenienza del piano concordatario e, con l'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente alla pubblica amministrazione di accettare un pagamento inferiore al credito ma superiore a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore.

Alla luce delle valutazioni svolte, considerato il periodo di profonda crisi che attanaglia l'economia italiana e che ha spinto il legislatore a promuovere soluzioni concordate di superamento della crisi, e nell'ottica di rendere sempre maggiore l'effettività della riscossione dei tributi, nonché di mantenere quanto più possibile i livelli occupazionali, già ampiamente al di sotto del livello di guardia, si propongono le presenti modifiche legislative.

Le modifiche introdotte con gli articoli 1 e 2 tendono a limitare l'intangibilità del credito erariale al solo caso di transazione fiscale che consente, peraltro, di ottenere diversi e incisivi benefici, così risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto, liberando la Corte Costituzionale di una questione spinosa che, in tal modo, verrebbe risolta attraverso una modifica legislativa che potrebbe essere vista come una sorta di interpretazione autentica delle norme in questione.

Con l'articolo 3 si fa riferimento alla rilevanza penale dell'omissione di versamento di imposte. Si rileva che i reati di omesso versamento previsti dagli articoli

10-*bis e 10-ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000 sono stati correttamente collocati nell'ambito del capo II, relativo ai delitti in materia di pagamento delle imposte.

Nonostante ciò, però, le stesse norme hanno suscitato significative perplessità sin dall'entrata in vigore soprattutto con riguardo alla coerenza con i princìpi ispiratori dell'intero provvedimento.

A differenza di altre norme incriminatrici contenute nel medesimo decreto legislativo, infatti, non assume alcuna rilevanza l'aspetto dell'evasione, ma solo il mancato versamento. In effetti, le principali ipotesi delittuose su cui si articola il decreto legislativo fanno riferimento a condotte animate dalla volontà di evadere le imposte oggetto di tutela penale attraverso lo strumento della dichiarazione, alternativamente resa fraudolenta, ovvero infedele, ovvero ancora del tutto omessa.

I delitti di omesso versamento (articoli 10-*bis* e 10-*ter*) si differenziano nettamente dagli altri in quanto privi di qualsiasi riferimento all'elemento psicologico dell'agente, tanto da indurre alcuni autori a ritenere reintrodotta la cosiddetta « prigione per debiti ».

Le perplessità suscitate dall'introduzione di tali fattispecie di reato sono, in un periodo quale quello attuale connotato da una crisi di vaste dimensioni, tornate al centro dell'attenzione degli interpreti, non solo della dottrina e della giurisprudenza, ma anche dei professionisti, perché spesso gli imprenditori si trovano nell'oggettiva impossibilità di pagare le imposte.

In questo clima l'esigenza di individuare uno spazio di non applicabilità delle sanzioni risulta sentita anche dalla più recente giurisprudenza di merito pronunciatasi sia in sede penale, sia in sede tributaria.

Nell'attuale clima sociale, molto sensibile alla crisi economica e alle risposte del legislatore, non si coglie la ragione per cui da un lato si consente all'imprenditore in crisi di presentare proposte di concordato preventivo con la cosiddetta « transazione fiscale », disciplinata dall'articolo 182-*ter* della legge fallimentare, che consente la cristallizzazione del debito erariale e la dilazione del suo pagamento, ovvero, ancora, di falcidiare i crediti erariali, e dall'altro, si continua a perseguire l'imprenditore che, in analoghe situazioni, non riesca a pagare in tempo l'IVA o le ritenute certificate.

In un tale contesto occorre valutare se il comportamento dell'agente sia intenzionalmente guidato dalla volontà di non pagare, ovvero se tale condotta sia, in qualche misura, necessitata.

I delitti di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000, infatti, sono reati omissivi propri a consumazione istantanea: si perfezionano e si consumano con l'omesso versamento delle ritenute o dell'IVA (risultante dalle relative dichiarazioni e purché superiore alla soglia del penalmente rilevante) entro i termini di legge. Il dolo attualmente richiesto dalle fattispecie è generico e la Corte di Cassazione ha finora ritenuto sufficiente per la sussistenza dell'elemento psicologico la semplice omissione nel termine prescritto, facendo leva sull'obbligo che incombe sul soggetto agente di gestire le proprie risorse in modo da essere in grado di provvedere successivamente ai versamenti dovuti.

È evidente che un tale ragionamento finisce per penalizzare eccessivamente, con la sanzione più grave prevista dal nostro ordinamento, cioè quella penale, l'imprenditore che si trovi in oggettive difficoltà finanziarie. In tali casi occorrerebbe valutare con maggior attenzione le motivazioni che sorreggono una condotta molto spesso obbligata.

In tal senso si è mossa la giurisprudenza di merito che è giunta a pronunce assolutorie basate sulle difficoltà finanziarie (illiquidità) in cui versa l'imprenditore al momento del pagamento dell'IVA, valorizzando di volta in volta diversi aspetti: inadempienza della Pubblica Amministrazione, di soggetti terzi, dell'unico cliente, fino alla recente sentenza del tribunale di Venezia-Chioggia che ha stabilito che « il rappresentante legale di una srl a causa della situazione di difficoltà dell'impresa potrebbe sottrarsi agli obblighi tributari che gli incombono se la crisi tanto grave

ne ha determinato il fallimento e infine la chiusura » (sentenza del 10 luglio 2013).

Le maglie delle giurisprudenza di legittimità, però, sono piuttosto ristrette e l'opera di adeguamento ai tempi delle corti territoriali rischia di essere vanificata. Sul punto si registra una rilevante incertezza e l'ambito del penalmente rilevante rischia di essere delimitato dalla sensibilità personale di ciascun giudice. In quest'ottica appare opportuno restringere tale ambito, richiedendo anche per i delitti di omesso versamento il dolo specifico di evasione se entro sei mesi dall'attuale momento consumativo del reato il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali della legge fallimentare ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria.

L'articolo 4 si occupa dei problemi legati alla circolazione di azienda nel concordato in continuità. L'ampiezza delle opzioni previste dall'articolo 160, primo comma, della legge fallimentare, in termini di libertà di progettazione del piano concordatario, e l'articolo 186-*bis*, che disciplina l'istituto del concordato in continuità, richiedono, per consentirne un utilizzo concreto, sia una più compiuta definizione del concetto giuridico di piano concordatario in continuità, sia anche un adeguato e conseguente coordinamento con l'articolo 2560 del codice civile, in termini soprattutto di esclusione dei relativi effetti nel caso di operazioni che siano parte di un piano concordatario. Prevedendo la legge fallimentare una disciplina per molti aspetti peculiare del concordato in continuità (articolo 186-*bis*), funzionale a favorire il mantenimento della funzionalità aziendale, limitandone al massimo le soluzioni di continuità, e nel contempo peraltro costituita da adempimenti ed obblighi di particolari impegno e difficoltà, è estremamente opportuno che sia chiarito quando tale particolare disciplina trova applicazione, essendo lo schema dell'affitto di azienda a terzi, con contestuale impegno condizionato all'acquisto, secondo modalità che consentono in via sostanziale il mantenimento della continuità aziendale, attuato da molto tempo, ben prima dell'introduzione dell'articolo 186-*bis*, e, in realtà, anche prima della modifica dell'articolo 160.

È quindi opportuno che:

*a)* il concetto giuridico di concordato in continuità sia ristretto alla continuità giuridica, ove l'impresa continua a essere esercitata dal debitore, costituendo quindi i flussi dell'attività futura il principale apporto per la proposta ai creditori;

*b)* alla circostanza di cui alla lettera *a)* siano limitati gli effetti e le cautele previsti dalla disciplina del concordato in continuità;

*c)* a qualsiasi altro piano che pur preveda la continuità dell'impresa o di una sua parte in capo a soggetti diversi dal debitore non si applichino le particolari disposizioni dell'articolo 186-*bis*.

È necessario inoltre che siano assicurate modalità di circolazione dell'azienda efficienti e tempestive, che ne consentano la cessione o il conferimento in tempi compatibili con gli interessi dei terzi acquirenti o del mercato e che nel contempo garantiscano gli interessi della procedura.

Lo schema dell'affitto di azienda e del contestuale impegno condizionato all'acquisto (di azienda o di quote), oggi unico possibile di fatto, rischia infatti di non favorire alternativamente gli interessi del terzo o della procedura. Il terzo affittuario e promittente acquirente potrebbe individuare nel negativo esito della procedura concordataria un personale vantaggio, costituito dal decadere del proprio impegno all'acquisto, in un momento talmente successivo all'assunzione in affitto della gestione da consentirgliene di fatto la prosecuzione indipendentemente dalla decisione del tribunale di interrompere il rapporto contrattuale. Nel miglior caso la successiva procedura competitiva esperita dal fallimento, succeduto al concordato preventivo, porta a un valore di cessione

enormemente inferiore all'originario impegno, individuandosi difficilmente terzi diversi dall'affittuario disposti a concorrere.

Al contrario, ove ragioni di interesse di terzi, diversi dall'affittuario, all'acquisto dell'azienda vi fossero (azienda costituita da massicci impianti e da marchi riconosciuti, ad esempio) l'affittuario stesso che per ragioni indipendenti dalla propria volontà non possa procedere di diritto all'acquisto, non ottenendosi l'omologa del concordato, e dovendo competere ai sensi dell'articolo 105 della legge fallimentare, potrebbe veder vanificato interamente il suo impegno, in termini di risorse umane, organizzative e finanziarie, per mantenere la continuità dell'impresa, a favore di un terzo che si presentasse all'ultimo momento.

In ogni caso, quindi, l'impianto normativo presenta punti deboli sia per l'investitore che per la procedura. Entrambi troverebbero soluzione nella possibilità di procedere alla compravendita dell'azienda in condizioni di sicurezza per l'acquirente e per la procedura, indipendenti dalla successiva omologa.

Inoltre, al fine di conferire certezza all'istituto, anche nei confronti dei terzi che con il debitore assumono diritti dopo la prenotazione di cui all'articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare, è opportuno che alla qualificazione di « prededotto » del relativo credito sia conferito il carattere di definitività che oggi non ha, con il rischio che in caso di revoca della procedura i terzi creditori siano declassati a privilegiato o chirografo sulla base delle regole ordinarie.

Infine, al fine di conferire certezza all'istituto, anche negli effetti, nei confronti dei professionisti che svolgono un'attività funzionale alla procedura concorsuale è opportuno che alla qualificazione di « prededotto » del relativo credito sia conferito il carattere di definitività che oggi non possiede pienamente, richiamando all'interno della normativa riguardante la procedura di concordato preventivo la norma dell'articolo 111 della legge fallimentare che disciplina tale fattispecie.

Con l'articolo 5 si intende procedere all'eliminazione dei ruoli sovrapposti fondamentalmente per motivazioni di economicità.

È un fatto che le operazioni di concordato preventivo comportano oneri talvolta non compatibili con le dimensioni, anche contenute, delle società o degli imprenditori che vi ricorrono quale strumento di gestione della crisi finanziaria. Si rinviene in alcuni casi una sovrapposizione di funzioni, in particolar modo tra professionista attestatore e commissario giudiziale, figure di estrazione diversa ma entrambe caratterizzate da terzietà, a garanzia della fattibilità del piano.

È probabilmente necessaria la presenza di entrambe le figure ove il debitore presenti dimensioni e complessità tali da non consentire a un unico soggetto la efficace tutela degli interessi dei terzi e del sistema. Tuttavia, ove le dimensioni siano ridotte, la presenza del professionista attestatore può probabilmente essere esclusa, senza detrimento alcuno per le garanzie di fattibilità del piano e di tutela degli interessi del ceto creditorio.

È pacifico, inoltre, che nel caso in cui un concordato preventivo sfoci in procedura fallimentare, spesso l'incarico di curatore sia affidato, per legittimi motivi di economicità della procedura, di apprezzamento e di fiducia, al soggetto che ha svolto l'incarico di commissario giudiziale, tentando in qualche modo anche di « capitalizzare » la conoscenza della società fallita maturata da quest'ultimo in corso di esecuzione dell'incarico di commissario.

In tale caso si rende opportuna, proprio per i medesimi motivi di economicità e per massimizzare le somme distribuibili al ceto creditorio, una riduzione del compenso spettante al curatore, connessa all'attività – per certi versi ridotta – da svolgere, per il fatto di aver già compiutamente analizzato e approfondito la situazione del soggetto debitore in occasione del precedente incarico, ed essere stato, conseguentemente, già remunerato dalle « spese di giustizia » per tale attività.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo).*

1. Al secondo comma dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: « La proposta » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 182-*ter* in caso di accesso all'istituto della transazione fiscale, ».

ART. 2.

*(Transazione fiscale).*

1. Al primo comma dell'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: « ritenute operate e non versate, la proposta » sono inserite le seguenti: « contenente la transazione fiscale ».

ART. 3.

*(Omesso versamento di ritenute certificate).*

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 10-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte »;

*b)* all'articolo 10-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte ».

ART. 4.

*(Concordato preventivo con continuità aziendale).*

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al settimo comma dell'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali crediti devono essere considerati in prededuzione ai sensi del presente comma anche nelle procedure concorsuali a cui il debitore sia eventualmente sottoposto successive rispetto a quella per cui è stata presentata domanda ai sensi del sesto comma e nella quale è sorta l'obbligazione »;

*b)* all'articolo 169, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « 111 »;

*c)* al capo II del titolo III è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 169-*ter*. – *(Continuità aziendale)*. – *1*. Alle cessioni e ai conferimenti di azienda che intervengano successivamente al deposito del piano della proposta o dell'istanza di cui all'articolo 161, commi primo, secondo, terzo e sesto, non si applicano l'articolo 2560 del codice civile e l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le cessioni di azienda devono essere autorizzate dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del

debitore che illustri le modalità di determinazione del prezzo e le relative garanzie di pagamento, come la cessione sia parte del piano di cui all'articolo 161, e le ragioni per cui essa costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, nonché il parere del commissario giudiziale con riferimento particolare alla congruità del prezzo e all'adeguatezza delle garanzie dell'obbligo di relativo pagamento.

*2.* Il conferimento di azienda deve essere autorizzato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri come il conferimento sia parte del piano di cui all'articolo 161 e le ragioni per cui esso costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, la perizia prevista dagli articoli 2343 e seguenti o 2465 del codice civile, il parere del commissario giudiziale e un piano economico e finanziario della società conferitaria che ne descriva le misure di recupero della redditività e di copertura del fabbisogno finanziario »;

*d)* al primo comma dell'articolo 186-*bis*, le parole: « la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, » sono soppresse.

ART. 5.

*(Eliminazione dei ruoli sovrapposti).*

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'incarico è relativo a un fallimento derivante da un concordato preventivo

non omologato per il quale il curatore ha già ricoperto la carica di commissario giudiziale il compenso è ridotto del 50 per cento »;

*b)* dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

« ART. 161–*bis*. – *(Casi di esclusione dell'obbligo di attestazione)*. – *1*. L'obbligo di cui all'articolo 161, terzo comma, è escluso se il debitore, indipendentemente dalla sua forma giuridica, rispetta i parametri di cui all'articolo 2435-*bis* del codice civile.

*2*. Nel caso di cui al comma 1, la nomina del commissario giudiziale di cui all'articolo 163 è obbligatoria e al commissario giudiziale sono riferiti gli obblighi e gli adempimenti che la legge attribuisce all'attestatore.

*3*. Nel caso di cui al comma 2, al commissario giudiziale non sono riconosciuti ulteriori compensi ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00

*17PDL0022360*